



COMUNE DI S. ALBANO STURA

Provincia di Cuneo – Cap. 12040 - Via Vallauri n.10

Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 – e-mail: segreteria@comune.santalbanostura.cn.it

Art. 49 Legge 122/2010

UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(articolo 49 comma 4/bis della Legge n. 122 del 31/07/2010)
(per interventi di cui all'art. 22 commi 1 o 2 del D.P.R. 380/01)

Dal 30/07/2010 la Legge n. 122/2010, nella fattispecie l'Art. 49, ha modificato l'Art. 19 della Legge n. 241/1990 sostituendo alla “*Denuncia di Inizio Attività*” la “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*”, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (di cui dovrà essere avanzata apposita istanza di autorizzazione/nulla-osta, con la relativa documentazione).

La “*Segnalazione*” è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli Artt. 46-47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (del citato Art. 49); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione.

L'attività oggetto della “*Segnalazione*” può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente.

L'Amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell'Art. 19, nel *termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione*, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ad i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

La SCIA pertanto sostituisce a tutti gli effetti la DIA prevista dall'Art. 22 del DPR 380/01; Si precisa tuttavia che per quanto riguarda gli interventi riportati al comma 3 del medesimo art. 22 “*in alternativa al permesso di costruire*” e quindi quelli di “*ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. c)* (cosiddetta *Super DIA*) non sono soggetti alla procedura di SCIA, proprio perchè

sostitutivi al Permesso di Costruire. Non è infatti applicabile la procedura della S.C.I.A. a quei casi in cui le denunce, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del Permesso di Costruire.

In generale pertanto è necessario utilizzare la SCIA per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 22 del DPR 380/01 s.m.i., mentre per gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo (sostitutivi del Permesso di Costruire) e le sanatorie ex art. 37 DPR 380/01 è ancora necessario ricorrere alla DIA.